



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

II SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 95 del 17/08/2017

Oggetto: SIGG.RI MARRA ROSARIO NATO A TAORMINA IL 22/07/1959 DIPENDENTE DEL COMUNE DI TAORMINA E LO PRESTI DANIELE NATO A MESSINA IL 14/11/1980 DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO- RICHIESTA DI MOBILITA' CONGIUNTA- TRASFERIMENTO CON MOBILITA' DI INTERSCAMBIO AI SENSI DEL D.P.C.M N. 325/1988.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 01 del 05/01/2017 con il quale alla scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell' area Amministrativa con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

VERIFICATO Che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;

VISTA la nota acquisita al protocollo del Comune di Taormina al n° 1972 in data 30/01/2017 con

la quale il Sig. Marra Rosario, dipendente di questo Ente con la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1, posizione economica D4, avanzava la richiesta per la mobilità, per compensazione o interscambio ex. art. 1 comma 47 L. del 30.12.2004 e art. 7 D.P.C.M. n. 325 del 05.08.1988, presso il Comune di Milano;

DATO ATTO che il Sig. Lo Presti Daniele dipendente del Comune di Milano, con la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, posizione economica D1, ha presentato al Comune di Milano analoga e contestuale richiesta di mobilità, per compensazione o interscambio ex. art. 1 comma 47 L. del 30.12.2004 e art. 7 D.P.C.M. n. 325 del 05.08.1988, con il dipendente del Comune di Taormina, Sig. Rosario Marra;

VISTA la deliberazione di G.C. di Taormina n. 133 del 11/07/2017 con la quale è stato demandato alla sottoscritta di porre in essere gli adempimenti di perfezionamento del trasferimento per interscambio di cui trattasi;

VISTA la determinazione n° 207 del 26/07/2017 del Dirigente Area Risorse umane del Comune di Milano con la quale il predetto Ente ha stabilito di procedere all'interscambio di cui trattasi;

RITENUTA, pertanto, di prendere atto di quanto sopra riportato e disporre il perfezionamento di tali trasferimenti con decorrenza dal 01/09/2017, come da accordi intercorsi con il suddetto Comune di Milano;

VISTA l'art.7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n.325, che in merito, alla mobilità per interscambio così dispone *"E' consentita, in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altra amministrazione, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e di quello di destinazione "*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 47, L. n. 311 del 30.12.2004, tutt'ora vigente, che testualmente recita: *"In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 150/2009, che consente alle Pubbliche Amministrazioni la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendente appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano domanda;

VISTA la nota n. 20506 del 27/3/2015 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che - fermo restando le norme (art. 1 comma da 418 a 430 della 23/12/2014 n. 190) in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane rimane comunque consentita la mobilità per interscambio o compensazione fra Enti anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti aventi corrispondente profilo professionale, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza;

RITENUTO in particolare che la mobilità per scambio compensativo costituisce fattispecie diversa dalla mobilità volontaria di cui alla circolare sopra citata, in quanto non dà luogo a copertura di un posto vacante da attuare attraverso procedure comparative aperte a tutti gli interessati e procedute dall'attivazione di appositi bandi o alla ricollocazione del personale provinciale in esubero;

CONSIDERATO che l'istituto della mobilità si configura quale strumento per conseguire una più ampia distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, in quanto, concretandosi nella sola cessione del contratto di lavoro, non genera incremento di spesa nel settore pubblico, e risulta essere istituto privilegiato ai fini della migliore utilizzazione delle risorse umane e del contenimento dei costi della finanza pubblica;

CHE la giurisprudenza contabile si è ormai consolidata su un orientamento favorevole all'istituto della mobilità quale strumento che contribuisce ad un ottimale utilizzo del personale pubblico in ragione della neutralità dell'operazione che consente di non incidere sulle capacità assunzionali ove intervenga tra amministrazioni sottoposte a vincoli di spesa;

RICHIAMATI gli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti ed in particolare la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Veneto n. 65/2013 e quella del Friuli Venezia Giulia n. 115/2014 con le quali si precisa che il fondamento giuridico della mobilità per scambio debba rinvenirsi anche nell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e che prevedono che per poter attuare la mobilità per scambio devono sussistere le seguenti condizioni:

- L'ente deve osservare i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente;
- La mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali;
- L'interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale;
- Il personale soggetto ad interscambio non deve essere dichiarato in eccedenza o sovrannumero ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2 commi 11,12 e 13 del D.L.95/2012;
- L'interscambio deve assicurare ad entrambe amministrazioni interessate una necessaria neutralità finanziaria;
- Vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il ricorso in generale alle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 quali: il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di appartenenza, il previo parere favorevole dei "dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire".

DATO ATTO che l'Amministrazione :

ha rideterminato la dotazione organica con delibera di G.M. n°44 del 23/11/2016;

con deliberazione di G.M. n.45 del 23/11/2016 ha effettuato la ricognizione delle situazioni di

soprannumero e di eventuali eccedenze di personale dando atto che non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza, come previsto dall'art. art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

ha rispettato nell'anno precedente il saldo obiettivi programmatico per l'anno 2016 (pareggio di bilancio), come da certificazione trasmessa dal Responsabile Area Finanziaria il 07/06/2016, e che anche lo schema del Bilancio di previsione 2017 sarà improntato al Pareggio di Bilancio;

ha rispettato anche per l'anno 2017, giusta attestazione del Responsabile dei servizi finanziari, l'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 precedente, come disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n.296/2006 come inserito dall'art.3, comma 5-bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, ove è testualmente previsto che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n.23 del 12/08/2015;

che la copertura del posto mediante l'istituto della mobilità volontaria compensativa (interscambio), non debba essere prevista nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto trattasi di mobilità non destinata a ricoprire posti vacanti, ma ad effettuare lo scambio della nominatività dei titolari in posti regolarmente coperti di pari categoria e profilo professionale;

Considerato inoltre che la procedura di cui sopra non determina alcun incremento di spesa per il Comune di Taormina trattandosi di mobilità per interscambio tra dipendente attualmente in servizio di categoria D1 Posizione economica D4 e dipendente in servizio presso il Comune di Milano di Categoria D Posizione economica D1;

Rilevato che entrambi gli istanti sono dipendenti in servizio presso Comuni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrati nella medesima categoria, profilo professionale e posizione economica, inoltre, gli stessi non sono stati dichiarati in eccedenza o soprannumero nei rispettivi Comuni, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2, commi 11,12 e 13 del D.L. n. 95/2012;

VISTO l'art.30 – comma 2-quinquies – del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che: *“Salvo diversa previsione, a seguito di iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”*;

VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente dei Comparti Regione ed

Autonomie Locali;

VISTO il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 68 del 28.12.2016 e successive di modifica;

DETERMINA

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di trasferire a domanda nei ruoli del Comune di Milano il sig. Marra Rosario, nato a Taormina il 22/07/1959, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, inquadrato nel profilo professionale di “ Istruttore Direttivo di Vigilanza ” - Cat. D1 – Posizione Economica D4, con decorrenza 01.09.2017 (ultimo giorno lavorativo alle dipendenze del Comune di Taormina il 31.08.2017);
2. Di immettere a domanda nel ruolo organico di questo Comune il sig. Lo Presti Daniele , nato a Messina il 14/11/1980, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Milano, inquadrato nel profilo professionale di “ Istruttore Direttivo di Polizia Locale” – Cat. D – Posizione economica D1, con decorrenza dal 01.09.2017, previa stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno, il cui schema si allega al presente atto;
3. Di inquadrare il suddetto dipendente nella categoria D Posizione Economica D1 e nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo di Polizia Locale”, con assegnazione presso il Corpo di Polizia Municipale;
4. Di corrispondere allo stesso il trattamento economico previsto per la Cat. D Posizione Economica D1 del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, secondo le previsioni di cui all'art.30 – comma 2 quinquies – del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., utilizzando l'impegno di spesa del dipendente Marra Rosario che viene trasferito al Comune di Milano;
5. Di dare atto che la mobilità in riferimento non comporta alcuna maggiore spesa a carico del bilancio comunale;
6. Di dare atto, altresì, che le ferie maturate e non godute dei dipendenti verranno usufruite presso il rispettivo Ente di destinazione;
7. Di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati , al Comandante del Corpo di p.M. e al Comune di Milano;
8. Di dare atto, altresì, che trattandosi di modifica compensativa della dotazione organica dell'Ente le somme necessarie per oneri diretti, riflessi ed IRAP connesse al presente trasferimento per mobilità volontaria risultano già impegnate sui competenti capitoli del formand Bilancio di previsione 2017 e del Bilancio triennale 2017-2019;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui agli artt.26 e seguenti del D.Lgs. m.33/2013.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**